

**CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CASSETTE-
CONIP E PALLET-CONIP PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TRA

CO.N.I.P., Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica, P.Iva: 02342240542, con sede in Gubbio (PG), Via Beniamino Ubaldi snc, iscritto al Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione e codice fiscale 02342240542, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo “Convenzionante” o anche “CONIP”.

E

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega _____, con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “Convenzionato”.

Premesso che

- in data 01/07/2015 il CONIP e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto l’Accordo Generale (nel proseguo anche solo “Accordo Generale”) per la disciplina del conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse e pallet in plastica dei sistemi autonomi di gestione CONIP, provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico ai sensi dell’art. 221 comma 3° del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”);
- tale Accordo Generale, finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, è pubblicato sui siti di ANCI e di CONIP, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Generale avviene mediante la stipulazione di apposita Convenzione locale.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Generale e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella presente convenzione e quelle contenute nell'Accordo Generale prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse-CONIP e pallet-CONIP (di seguito anche il "materiale") provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella scheda di richiesta (Allegato "1") e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Accordo Generale.
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Generale saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - fino al 31.03.2018 e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Generale ed eventuali sue proroghe;oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Generale ed eventuali sue proroghe.
2. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Generale, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare all'Osservatorio Rifiuti di ANCI i dati relativi a:

- Quantità di materiale conferito (casce-CONIP e pallet-CONIP)
- Corrispettivi ricevuti

2. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Consorziato CO.N.I.P. acquisisce la proprietà degli stessi.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.

2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal 15 giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.

4. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

1. Qualora dovessero insorgere controversie tra le parti o tra le stesse e i Convenzionati e/o le Imprese Consorziato, aventi ad oggetto l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire la via giudiziale, a pena di improcedibilità, secondo la procedura di Negoziazione assistita prevista e disciplinata dagli artt. 2-11 del D.L. n.132 del 10.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.162 del 10.11.2014, o promuovendo la procedura di Mediazione prevista dal D.Lgs. n.28 del 04.03.2010.

Articolo 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità: a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio; b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture); d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile); e. gestione del contenzioso. Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale. All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa. Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

Articolo 13 – Conferimenti in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di casse-CONIP o pallet-CONIP raccolti sul territorio di un Comune, il Consorzio CO.N.I.P. non procederà al ritiro dei rifiuti raccolti in quel Comune. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di procedere al convenzionamento, nulla sarà dovuto dal Consorzio CO.N.I.P. al Convenzionato.

Articolo 14 – Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. L'Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati, procedono alla richiesta di convenzionamento con CO.N.I.P., ed inviano allo stesso il modulo "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione CO.N.I.P."
2. In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche indicazioni contenute nel Modello di delega e di subdelega.
3. Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del Modello di delega (allegato "3"), possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.
4. Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "4"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti. Nello specifico subdelega potrà essere rilasciata al CSS nel caso di attivazione del Flusso B.
5. Salvo diversa indicazione espressa delega, subdelega e convenzione successivamente sottoscritta sono valide per un minimo di un anno dal mese successivo alla stipula e sino alla scadenza dell'Accordo Generale, comprensivo di eventuali proroghe.
6. Resta in ogni caso facoltà dell'Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati di procedere alla revoca della delega o della rescissione delle convenzione, come indicato al precedente articolo 7.
7. CO.N.I.P. potrà procedere ad eventuali richieste di modifica ad una convenzione in essere (eliminazione di uno o più Comuni) solo a seguito di ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato 3-4.
8. In assenza della sopracitata documentazione, nulla sarà dovuto da CO.N.I.P. o dai suoi Consorziati al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi.
9. Un Comune potrà essere inserito in due convenzioni solo se attivi due differenti flussi di raccolta.

Articolo 15 – Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare uno o entrambi i flussi previsti all'art. 5 dell'Accordo Generale (di seguito i "Flussi").

2. Il Convenzionato può richiedere a CO.N.I.P. l'attivazione o la revoca di un Flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.
3. Nel caso di convenzione sottoscritta sulla base di delega/subdelega di più Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati (subdelega al CSS nel caso di Flusso B) la ripartizione dei corrispettivi ai singoli deleganti/subdeleganti avverrà con le modalità seguenti. Nel periodo di riferimento (mese o suoi multipli), definito anche in considerazione delle quantità selezionate dall'impianto, il CSS provvede a ripartire le quantità di materiale in uscita dall'impianto e ad attribuirle ai relativi deleganti/subdeleganti in maniera proporzionale alle quantità rilevate dalle analisi merceologiche realizzate in attuazione dell'Allegato Tecnico imballaggi in plastica.

Articolo 16 – Modalità di resa del materiale

1. Il materiale pronto per il ritiro viene collocato in area idonea dell'impianto o centro di raccolta del Convenzionato o in area idonea del CSS (nel caso di Flusso B).
2. Il carico minimo per cui è possibile richiedere il ritiro è pari a 15 ton
3. Il Convenzionato, o il CSS (nel caso di Flusso B) procede via pec/ alla richiesta di ritiro di materiale presso il proprio impianto o centro di raccolta, precisando la data di disponibilità del carico e i riferimenti della convenzione attiva.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. CO.N.I.P. provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al Convenzionato o al CSS (nel caso di Flusso B) e copia al Consorziato CO.N.I.P..
6. Qualora il Consorziato CO.N.I.P. o suo trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, CO.N.I.P. potrà riaddebitare al Convenzionato o al CSS (nel caso di Flusso B) il costo del trasporto A/R.
7. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato o al CSS (nel caso di Flusso B).
8. I predetti costi dovranno essere addebitati dal Consorziato CO.N.I.P. entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

9. Al Convenzionato o CSS (nel caso di Flusso B) è sempre consentito il conferimento a proprio onere e spese e senza limiti di quantità del materiale presso il Consorziato CO.N.I.P.; in questo caso il Convenzionato o CSS (nel caso di Flusso B) comunica via pec a CO.N.I.P. la disponibilità di materiale, precisandone la quantità e tipologia. CO.N.I.P. provvede a comunicare al Convenzionato o CSS (nel caso di Flusso B) e in copia al Consorziato CO.N.I.P., i riferimenti del Consorziato CO.N.I.P. presso cui conferire il materiale.

Articolo 17 – Modalità di scelta del Consorziato CO.N.I.P.

1. CO.N.I.P., a seguito della richiesta di disponibilità di un carico utile da parte del Convenzionato, provvederà a individuare il Consorziato affinché effettui il ritiro del materiale, privilegiando il soggetto più prossimo all'impianto di resa del materiale e valutando la temporanea capacità operativa dello stesso in considerazione delle quantità già gestite nel periodo.
2. E' fatta salva la possibilità di CO.N.I.P. di individuare un Consorziato a maggiore distanza, garantendo però il corrispettivo relativo al Consorziato più prossimo al Convenzionato.

Articolo 18 – Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione CO.N.I.P. attribuirà al Convenzionato un identificativo, denominato "Bacino", che identifica l'elenco dei Comuni per i quali viene sottoscritta la convenzione e la tipologia di Flusso attivo.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente richieste dal Convenzionato e recepite da CO.N.I.P..

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 7 dell'Accordo Generale, si precisa quanto segue:
 - a) tutti i corrispettivi di raccolta si intendono al netto dell'IVA;
 - b) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto.
 - c) i corrispettivi di cui all'art. 7 dell'Accordo Generale sono riconosciuti dal Consorziato CO.N.I.P. esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 – Verifiche di qualità

1. Il materiale ritirato o conferito al Consorziato CO.N.I.P. potrà essere oggetto di contestazione ed analisi merceologiche presso il proprio impianto come da procedura che si allega al presente accordo (Allegato 6)

2. Le soglie massime accettabilità ai fini del riconoscimento del corrispettivo sono le seguenti:

Proprietà	Valore massimo consentito	Metodo analitico
Altri manufatti, altri materiali,altri polimeri e contenitori contaminati	1 %	
Residui putrescibili	2,5 %	
Metalli e inerti	0,5 %	

3. Qualora il carico sottoposto ad analisi merceologica evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti sopra previsti, nessun corrispettivo sarà dovuto al Convenzionato e questi avrà la facoltà di riprendersi il carico con trasporto a proprie spese.

Articolo 21 - Penali a carico dei Consorziati CO.N.I.P.

1. Qualora il Consorziato CO.N.I.P. ritrasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico.

2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a CO.N.I.P. - al Consorziato più vicino riaddebitando al Consorziato CO.N.I.P. i relativi costi.

3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 22 -Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il materiale deve essere reso esclusivamente al Consorziato CO.N.I.P. indicato da CO.N.I.P. e con le modalità indicate nell'Accordo Generale e negli articoli precedenti.

2. Il Convenzionato che conferisce direttamente, deve conferire il materiale esclusivamente presso il Consorziato CO.N.I.P. indicato da CO.N.I.P..

3. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso

all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il Consorziato CO.N.I.P..

4. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il Consorziato CO.N.I.P. provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:

- a. numero pesata;
- b. codice di Bacino;
- c. data del conferimento.

5. Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del Consorziato CO.N.I.P. sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con CO.N.I.P., costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da CO.N.I.P. per ogni eventuale comunicazioni fra le parti.

6. Nel caso di conferimenti pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del Bacino.

7. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il Convenzionato dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

8. In mancanza di tali dati, CO.N.I.P. non autorizza il carico presso il l'impianto/centro di raccolta né lo scarico presso il Consorziato CO.N.I.P. .

Articolo 23 – Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Generale in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.

2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, e salvo diverse pattuizioni fra le parti anche in relazione alle quantità conferite, provvede ad emettere fattura mensile nei confronti del Consorziato CO.N.I.P. che ha ritirato il materiale o presso cui sono avvenuti i conferimenti; copia della fattura dovrà essere inviata a CO.N.I.P., esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail conip@pec.it

3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il Consorziato CO.N.I.P. nel mese.

4. CO.N.I.P., salvo diverse pattuizioni fra la parti anche in considerazione delle quantità conferite, comunicherà (prefattura) mensilmente al Convenzionato le quantità conferite ad ogni singolo Consorziato CO.N.I.P.. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare CO.N.I.P. prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.

5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di CO.N.I.P. o di suoi Consorziati, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.

6. I pagamenti delle fatture vengono effettuati dai Consorziati CO.N.I.P. a 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte dei Consorziati CO.N.I.P. sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

8. In caso di mancato pagamento da parte del Consorziato CO.N.I.P., o comunque trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza fattura, al pagamento della fattura provvede direttamente CO.N.I.P. che sarà automaticamente surrogato in tutte le azioni, garanzie e titoli precedentemente intraprese e/o acquisite/i dal Convenzionato.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Generale si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e data

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie), 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 18 (Corrispettivi di raccolta), 19 (Verifiche di qualità), 20 (Penali a carico di CO.N.I.P.), 21 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento) e 22 (Fatturazione e pagamenti).

Il Convenzionante

Il Convenzionato